

ACCERTAMENTO

Gli atti compiuti post PVC sono rilevanti per il termine dei 60 giorni?

di **Marco Bargagli**

Come noto, l'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), recante **disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente** prevede che, nel rispetto del **principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente**, dopo il **rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo**, il **contribuente può comunicare, entro sessanta giorni, osservazioni e richieste** circa i rilievi mossi nel corso del controllo fiscale, che devono essere **valutate dagli uffici impositori**.

Tuttavia, il **termine dilatorio dei 60 giorni** decorre dalla **data di consegna del processo verbale di constatazione**, non assumendo rilevanza le eventuali e successive **“attività istruttorie”** svolte presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate con l'obiettivo di **integrare le risultanze della verifica fiscale**, precedentemente **eseguita nei confronti del soggetto passivo**.

Giova a tal proposito ricordare che tale **importante principio** è stato stabilito dalla Corte di Cassazione, con l'[ordinanza n. 27732 del 30.10.2018](#), che ha **accolto il ricorso** presentato da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Gli ermellini sono stati **chiamati a dirimere** una **controversia** sorta in seguito ad una **verifica fiscale** eseguita nei **confronti di un professionista** (geometra), a seguito della quale era stato **contestato un maggior reddito di lavoro autonomo**.

Successivamente, i verificatori avevano **integrato il controllo** eseguendo in ufficio **mirate indagini finanziarie** richiedendo, simmetricamente, **specifiche giustificazioni al contribuente ispezionato**.

L'Agenzia delle entrate ha presentato ricorso davanti la suprema Corte di cassazione avverso alla **sentenza emessa dalla Commissione Tributaria Regionale** che aveva **accolto l'appello del contribuente**, ritenendo sussistente la **dedotta violazione dell'[articolo 12 L. 212/2000](#)** trattandosi, a parere del giudice del gravame, di un **accertamento notificato prima del decorso dei sessanta giorni dalla chiusura delle operazioni di verifica**, in **assenza di specifiche ragioni di urgenza**.

I giudici di piazza Cavour hanno dapprima ripercorso le disposizioni contenute nel citato articolo 12, ricordando che la norma in rassegna deve essere interpretata nel senso che **l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni** previsto per l'**emanazione dell'avviso di**

accertamento (decorrente dal **rilascio al contribuente**, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della **copia del processo verbale di chiusura delle operazioni**) determina, salvo che **ricorrano specifiche ragioni di urgenza**, l'**illegittimità dell'atto impositivo** emesso *"ante tempus"*.

A parere degli ermellini la **sanzione di invalidità dell'atto tributario**, in quanto **emanato in difformità dal modello legale ed inficiato da vizio di legittimità** *"di particolare gravità, in considerazione della funzione, di diretta derivazione da principi costituzionali, cui la norma stessa assolve"*, viene individuata in una **duplice esigenza**: da un lato fornire una **garanzia del contribuente**, che può partecipare al procedimento amministrativo formulando le **pertinenti osservazioni** e gli **opportuni chiarimenti** e, dall'altro, assicurare l'**efficienza dell'azione amministrativa**, impedendo alla Pubblica Amministrazione di formulare, inutilmente, **rilievi e pretese** che potrebbero rivelarsi del **tutto infondati**.

Sulla base dell'**orientamento espresso in sede di legittimità** il predetto **termine dilatorio** intende **tutelare il contraddittorio** a fronte degli elementi raccolti in sede di accesso, **agevolando il dialogo** tra Fisco e contribuente, al fine di consentire a quest'ultimo di **opporre le sue ragioni** e produrre documentazione per evitare, l'inutile emissione dell'avviso di accertamento ossia, in altre circostanze, **diminuire la eventuale pretesa tributaria**.

Gli interessi sopra descritti **non possono ritenersi sussistenti** qualora l'Ufficio, **dopo l'accesso effettuato presso i locali del contribuente** - conclusosi con la **redazione del processo verbale di constatazione** debitamente notificato alla parte - effettui **ulteriori verifiche** sulla base di una **specificata istruttoria interna**, ponendo in essere **un'aggiuntiva e autonoma attività rispetto all'accesso**.

In conclusione, a parere dei giudici, **non assumono rilevanza**, ai fini della **tutela del contribuente** sancita dall'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#), le **successive attività svolte presso l'Ufficio e presso terzi**, tra cui l'effettuazione delle **indagini finanziarie** sulle quali sono state chieste e ottenute **giustificazioni da parte del contribuente**.

Master di specializzazione

DALLA VERIFICA FISCALE AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Scopri le sedi in programmazione >